Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 16/11/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 04.08.2018 e poi estinto anticipatamente il 07.01.2019 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione dei costi e delle commissioni non più dovute in ragione dell'anticipata estinzione e secondo il metodo del *pro rata temporis* per complessivi euro 837,50, oltre interessi legali.
L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito: in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per la mancanza di autentica della procura conferita dal ricorrente in sede di reclamo; nel merito, di aver già restituito tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri *up front* (non retrocedibili) e *recurring* (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare); sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, cd. *Lexitor*.
L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento all'eccezione preliminare formulata dall'intermediario, il Collegio precisa che è orientamento costante dell'Arbitro ritenere che l'assenza di autenticazione in fase di reclamo non altera la natura sostanziale del reclamo stesso essendo il potere di autentica, previsto dall'art. 83 c.p.c., riferibile esclusivamente alla "procura alle liti" e si giustifica in funzione dell'esercizio di un rimedio difensivo giudiziale, laddove la rappresentanza tecnica costituisce la regola ed in cui il difensore assume la qualifica di pubblico ufficiale; tale potere, tuttavia, non è previsto dalle disposizioni che regolano la procedura di fronte all'ABF, coerentemente con la natura stragiudiziale del procedimento (cfr. Collegio di Palermo, dec. n. 22701 del 2019, Collegio di Napoli, dec. n. 2878 del 2019 e più di recente Collegio di Napoli, dec. n. 11868 del 2021). L'eccezione, quindi, non merita accoglimento.
In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio osserva, indipendentemente dagli effetti della nota sentenza c.d. Lexitor, quanto segue.
Le commissioni finanziarie di cui all'art. 3.1 del modulo SECCI - valutato il tenore "opaco" della clausola per cui la stessa deve considerarsi rappresentativa di un costo *recurring* sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi – devono essere restituite per la quota non maturata secondo il criterio del *pro rata temporis*. Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla retrocessione di euro 838,00.
Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 838,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO